Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 novembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 931.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, concernente il riconoscimento giuridico della Cassa nazionale assistenza medici e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, con il quale la Cassa nazionale assistenza medici ha assunto la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e assistenza medici » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e modificato con legge 21 ottobre 1957, n. 1027;

Visto il regolamento per l'esecuzione del decreto legge 13 settembre 1946, n. 233, sopracitato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;

Vista la delibera adottata dal Comitato direttivo dell'Ente predetto, nella riunione del 18 gennaio 1958, con la quale è stato proposto uno schema di nuovo statuto;

Vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ente suddetto, adottata nella riunione del 19 gennaio 1958, con la quale il Consiglio stesso ha espresso il proprio parere sullo schema di nuovo statuto proposto dal predetto Comitato direttivo;

Viste le delibere del presidente dell'Ente suddetto, con le quali il presidente stesso, su conforme mandato del Comitato direttivo e del Consiglio nazionale dello Ente medesimo, ha apportato allo schema di nuovo statuto talune modifiche, secondo i suggerimenti espressi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera del Comitato direttivo dell'Ente stesso, assunta nella seduta del 28 maggio 1959 con la quale, aderendo a parere espresso dal Consiglio di Stato, venivano riproposte al Consiglio nazionale le modifiche già apportate con le delibere presidenziali suaccennate;

Vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ente, assunta in data 30 luglio 1959, con la quale il Consiglio stesso ha espresso il proprio parere sul nuovo testo di statuto risultante dalle modifiche proposte dal Consiglio direttivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e così denominato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, composto di 28 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1959

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 1 — VILLA

Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.)

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) ha sede in Roma ed ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Art. 2.

L'E.N.P.A.M. è Ente di diritto pubblico e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 3.

A norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, la iscrizione all'E.N.P.A.M. è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi compilati e tenuti dagli Ordini provinciali ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.

Art. 4.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 1 mediante i contributi degli iscritti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo citato nell'art. 3 e mediante gli altri proventi indicati nell'art. 23 del presente statuto.

L'Ente può assumere, inoltre, le gestioni di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Sono Organi dell'Ente:

a) il Consiglio nazionale,
b) il Comitato direttivo,
c) il Comitato esecutivo,
d) il presidente,
e) il Collegio sindacale.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei medici.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente e si riunisce in assemblea ordinaria una volta all'anno non oltre il 30 del mese di aprile ed in assemblea straordinaria quando il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici o da un quinto dei suoi componenti.

La richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei suoi componenti o del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici deve essere motivata e deve contenere la indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio nazionale.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare

Il Consiglio nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti e in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa — quale che sia il numero dei presenti

Art 8.

Ciascun presidente di Ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all'Albo professionale della Provincia, o un altro presidente di Ordine provinciale

Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega

Art 9

Le deliberazioni del Consiglio nazionale vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando riguardino persone

Art 10

La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal presidente dell Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice-presidente

Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

Art 11.

Spetta al Consiglio nazionale

a) di eleggere il presidente, il vice-presidente e dieci membri del Comitato direttivo tra gli iscritti all'Ente,

b) di eleggere due sindaci effettivi e due supplenti da scegliere fra gli iscritti all Ente,

c) di determinare la misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente e ai componenti del Collegio sindacale e l'importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi dell'Ente,

d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari,

e) di deliberare, d'accordo con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, l'ammontare dei contributi di cui all'art 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 233,

f) di deliberare le modifiche allo statuto,

g) di deliberare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sui bilanci consuntivi presentati dal Comitato direttivo

Le elezioni di cui alle lettere *a*) e *b*) avvengono a maggioranza di voti e a scrutinio segreto

Le deliberazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art 12

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vice-presidente e da quattordici membri dei quali:

a) dieci eletti dal Consiglio nazionale tra gli iscritti all'Ente,

b) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) uno designato dal Ministero della sanità;

d) due designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici particolarmente esperti in materia previdenziale

I membri del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili

I membri che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive del Comitato direttivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Comitato stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.

Contro il provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero del lavoro entro il termine di trenta giorni dalla notificazione all'interessato.

I componenti del Comitato direttivo che cessano dalla carica in dipendenza dei provvedimenti di cui al precedente capoverso o per dimissioni o per altra causa sono sostituiti nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza Qualora, per altro, venisse a mancare la metà dei membri elettivi, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione secondo le norme stabilite per le elezioni generali

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati

Art 13

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare

In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni Per la validità delle sedute del Comitato direttivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti oltre il presidente od il vice-presidente

Ogni membro ha diritto ad un voto

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti In caso di parità prevale il voto del presidente

Le funzioni di segretario del Comitato direttivo vengono esercitate da un funzionario dell'Ente nominato dal Comitato stesso su proposta del presidente

Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali

Art 14

Spetta al Comitato direttivo

a) di deliberare i regolamenti concernenti la imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali,

b) di deliberare i regolamenti che disciplinano la attività ed il funzionamento dell'Ente e quelli riguardanti il personale,

c) di esaminare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale,

d) di deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno sul bilancio preventivo per l'anno successivo,

e) di deliberare gli investimenti delle disponibilità dell'Ente,

f) di provvedere a quanto altro occorra per la gestione dell'Ente secondo le norme di legge in vigore, del presente statuto e dei regolamenti dell'Ente,

g) di deliberare in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativi alle applicazioni dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni,

h) di eleggere uno dei membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 a fare parte del Comitato esecutivo,

i) di nominare il direttore generale dell'Ente

Il Comitato direttivo può delegare le attribuzioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente comma al Comitato esecutivo per atti e materie volta a volta determinati

Il Comitato è inoltre investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio nazionale

Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) ed *i*) sono sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art 15

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice-presidente, da uno dei componenti il direttivo eletti dal Consiglio nazionale e dai membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) di cui all'art 12 del presente statuto

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo

Presiede le adunanze il presidente o in caso di sua assenza il vice-presidente

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato direttivo.

Art. 16

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il presidente o uno dei componenti del Comitato o il Collegio sindacale lo ritenga necessario.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti tre dei suoi componenti oltre il presidente o il vicepresidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Art. 17.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Comitato direttivo;

b) di decidere in prima istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente all'applicazione dei contributi e alle erogazioni di prestazioni;

c) di deliberare sulle richieste di prestazioni assistenziali di carattere straordinario;

d) di esaminare questioni che ad esso sottoponga il presidente;

e) di deliberare l'assunzione, il licenziamento del personale e gli altri provvedimenti concernenti lo svolgimento dei singoli rapporti di impiego o di lavoro.

Art. 18

Ai componenti del Comitato direttivo, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale oltre alla medaglia di presenza di cui alla lettera c) dell'art. 11 saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della loro carica.

Art. 19

Il presidente e il vice-presidente sono eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo ed il Comitato esecutivo. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo e vigila sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, per quanto attiene rispettivamente ai provvedimenti di cui alla lettera f) dell'art. 14 e alle lettere c) ed e) dell'art. 17, chiedendone quindi la ratifica alla prima adunanza dell'uno o dell'altro Organo.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Art. 20

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi dei quali due eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 11 lettera b) del presente statuto e uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato un supplente con le stesse modalità.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo. Essi esercitano le funzioni attribuite dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente.

I sindaci durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 21

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi e partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta del presidente, dati e notizie relative all'attività dell'Ente.

Art. 22

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili, mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Ente.

Art. 23

Le entrate dell'Ente si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

a) i contributi obbligatori dovuti dagli iscritti a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233, del 13 settembre 1946, convertito nella legge n. 561 del 17 aprile 1956;

b) i contributi versati dagli Enti mutualistici in base ad accordi e convenzioni;

c) i redditi patrimoniali dell'Ente.

Sono entrate straordinarie:

a) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;

b) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente.

I contributi di cui alla lettera a) verranno versati all'Ente come prescritto dall'art. 33 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233, del 13 settembre 1946, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 24

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, e in titoli obbligazionali;

2) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

3) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

4) in mutui garantiti da ipoteca o da delegazioni di crediti garantiti da Enti pubblici;

5) in mutui ipotecari a cooperative edilizie la cui maggioranza dei soci sia costituita da iscritti all'Ente o a cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato;

6) in quegli altri modi che, previa deliberazione del Comitato direttivo, vengano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli investimenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente comma devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza.

Art. 25

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni degli Organi amministrativi e di controllo saranno trasmessi entro un mese dalle deliberazioni di approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la ratifica.

Art. 26

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 27.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici che lo devolverà a scopi assistenziali a favore della categoria.

Art. 28

Per quanto non previsto nel presente statuto e nel relativo regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1959, n. 932.

Erezione in ente morale della « Fondazione Rui », con sede in Roma, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'atto pubblico 6 maggio 1959, n. 35060 di repertorio, rogato dal dott. Giuseppe Intersimone, notaio residente in Roma, con il quale è stata costituita la Fondazione denominata « Fondazione Rui », con sede in Roma, viale Africa;

Veduta la domanda con la quale il presidente della detta Fondazione ha chiesto l'erezione in ente morale della Fondazione stessa;

Veduti gli articoli 12 e seguenti del Codice civile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Art. 1.

La « Fondazione Rui », con sede in Roma, costituita con atto pubblico 6 maggio 1959, n. 35060 di repertorio, rogato dal notaio Giuseppe Intersimone è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Fondazione annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 6. — VILLA

Fondazione Rui

STATUTO

Art. 1.

E' costituita in Roma la « Fondazione Rui ».

La sua attività, spiegata nel quadro internazionale dei rapporti della cultura, è intesa a promuovere ed incoraggiare iniziative per la formazione di universitari ed intellettuali.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione si propone:

a) di istituire residenze universitarie, in Italia e all'estero;

b) di conferire premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani, perchè seguano in Italia o in altra Nazione corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico;

c) di assegnare premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri, perchè seguano in Italia corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico;

d) di costituire ed incrementare biblioteche e centri bibliografici che possano essere di ausilio agli studiosi di qualunque nazionalità che seguano corsi di studio presso gli Atenei italiani;

e) di promuovere attività culturali intese ad agevolare l'ambientamento degli studiosi e degli studenti stranieri nella vita sociale italiana, aiutandoli nello studio della lingua e facilitando loro la conoscenza delle istituzioni accademiche e del patrimonio artistico nazionale;

f) di favorire la costituzione di centri di studio e l'organizzazione di corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa propria alla formazione culturale della gioventù;

g) di colloborare con gli enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalità e con le organizzazioni internazionali della cultura.

Art. 3.

Sono fondatori coloro che concorrono alla costituzione e coloro che cooperano allo sviluppo della Fondazione con la loro opera e con una elargizione di almeno due milioni di lire.

Sono sostenitori coloro che contribuiscono con una elargizione non inferiore a centomila lire.

Art. 4.

La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano:

a) dalla dotazione iniziale;

b) dalle elargizioni dei fondatori e dei sostenitori;

c) dai proventi delle proprie iniziative;

d) da offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti sia per scopi generali che particolàri, attinenti alle finalità statutarie.

Art. 5.

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

Il Consiglio di amministrazione, composto di nove membri, elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e alla scadenza si rinnova del terzo dei consiglieri più anziani con fondatori designati a maggioranza dal Consiglio di amministrazione uscente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede agli atti necessari e utili alla efficienza della Fondazione e predispone i bilanci.

Il libro dei verbali è tenuto a cura del presidente ed i singoli verbali sono firmati dal presidente e dal consigliere meno anziano che funge da segretario.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano.

Art. 8.

Il presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di amministrazione o ad eventuali procuratori anche all'estero.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente; la convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno tre volte l'anno.

La convocazione straordinaria è fatta in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di cinque membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con l'intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dai tre quarti dei membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata da un Collegio di tre revisori dei conti nominati, per tre anni, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione, dal presidente e dal consigliere più anziano.

Art 12

Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e revisore dei conti sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese sostenute per la Fondazione previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art 13.

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.

Art. 14

In caso di estinzione della Fondazione ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta all'ente o persona che il Consiglio di amministrazione crederà opportuno designare

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 933.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione,

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere, le predisposizioni ed ogni altra sistemazione necessarie per assicurare una completa funzionalità dell'Infermeria della Marina militare in Napoli, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi ventiquattro dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, foglio n 5 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1959.

Composizione della Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, e successive modificazioni, per la determinazione degli indennizzi da corrispondere, ai sensi della legge 24 dicembre 1948, n. 1493, a cittadini italiani che abbiano subito danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa all'indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 3094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Vista la legge 23 novembre 1954, n. 1129;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1958, con il quale è stata nominata la Commissione di cui all'art. 3 del citato decreto Presidenziale 30 dicembre 1950, numero 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Considerato che la Commissione sopracitata deve continuare i suoi lavori fino alla definizione di tutti i reclami pendenti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Domenico Brancatisano, ispettore capo del Tesoro, membro effettivo, per ragioni inerenti ai suoi impegni di servizio, con il dott. Ferdinando Siciliani, direttore di divisione della Direzione generale del Tesoro e quest'ultimo, quale membro supplente con il dott. Emilio Carli, ispettore capo del Tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla sostituzione del segretario effettivo dott. Carlo Cravino, direttore di sezione, che ha lasciato l'Amministrazione e del dott. Giuseppe Simone, direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale del Tesoro, segretario supplente,

Viste le designazioni dell'Amministrazione interessata;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233, è composta come segue:

Presidente:

Moreavallo dott. Achille, presidente di sezione della Corte di cassazione (a riposo).

Membri effettivi:

Vista dott. Stanislao, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Aru dott. Luigi, consigliere di Stato;

Amici dott. Enrico, presidente di sezione della Corte dei conti;

Salvatori dott. Aristide, sostituto avvocato generale dello Stato.

In rappresentanza del Ministero del Tesoro:

Siciliani dott. Ferdinando, direttore di divisione della Direzione generale del Tesoro;

Giordano dott. Salvatore, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

In rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio:

Roscioni prof. dott. Marcello, ispettore generale, capo dell'Ufficio centrale brevetti;

Briganti dott. ing. Renato, esaminatore capo dello Ufficio centrale brevetti.

In rappresentanza delle organizzazioni degli interessati:

De Bernardinis avv. Angelo; Di Roberto avv. Antonio; Baggiani ing. Luigi; Guidi dott. Guido.

A segretario della Commissione è chiamato il dottor Giuseppe Simone, direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale del Tesoro.

Per ognuno dei membri effettivi e per il segretario sono nominati i sottoindicati supplenti:

Albanese dott. Carmelo, consigliere della Corte di cassazione;

Di Pace prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato;

Lo Grasso dott. Gaspare, presidente di sezione della Corte dei conti;

Masi avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato;

Carli dott. Emilio, ispettore capo del Tesoro della Direzione generale del Tesoro;

Patacchini dott. Sanzio, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato;

Marchetti dott. Paolo, esaminatore capo dell'Ufficio centrale brevetti;

Pelizza dott. Aldo, direttore di divisione dell'Ufficio centrale brevetti;

Segaturi ing. Arduino, Festa ing. Corrado, Battuello dott. Michele, Gianfranchi prof. Franco, in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati;

Spinosi dott. Savino, direttore di sezione della Direzione generale del Tesoro, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia a tutto il 30 giugno 1960.

La relativa spesa graverà sul cap. 405/4 dell'esercizio finanziario 1959-60.

Roma, addì 21 settembre 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1959
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 215

(6144)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1959.

Determinazione delle retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da alberghi e pubblici esercizi della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da alberghi e pubblici esercizi della provincia di Verona, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° gennaio 1957.

Roma, addì 8 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

TABELLA A

Tabella di salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Verona.

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI		
	Alberghi di lusso e di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi e locande di 3ª e 4ª categoria
1ª categoria:			
uomo	50.000	45.000	—
donna	50.000	40.000	—
2ª categoria:			
uomo	43 000	40.000	33 000
donna	38.000	36.000	30.000
3ª categoria:			
uomo	32 000	30 000	28 500
donna	29.000	27.000	23 000

Note - Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative e s'intendono comprensive della gratifica natalizia e delle prestazioni in natura

Per le categorie del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1949

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

TABELLA B

Tabella di salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da ristoranti, caffè, bars, della provincia di Verona

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI		
	Esercizi di 1ª categoria	Esercizi di 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
1ª categoria:			
uomo	50.000	45 000	—
donna	35.000	29 000	—
2ª categoria:			
uomo	45 000	36 000	31 000
donna	32.000	26 000	26 000
3ª categoria:			
uomo	38 000	32.000	29 000
donna	26.000	24.000	24.000

Note - Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative e s'intendono comprensive della gratifica natalizia e delle prestazioni in natura

Per le categorie del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 e successive modifiche, per le rispettive categorie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(6146)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Varianti al decreto Ministeriale 18 luglio 1959, relativo alle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto Ministeriale 18 luglio 1959 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e per i galleggianti iscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto Ministeriale 18 luglio 1959, sono apportate le seguenti varianti:

Compartimento marittimo di Imperia:

Le sigle s'intendono così determinate:

Imperia Porto Maurizio - sigla assegnata: IM PM
Imperia Oneglia - sigla assegnata: IM O
San Remo - sigla assegnata: 1 IM
Ventimiglia - sigla assegnata: 2 IM
Diano Marina - sigla assegnata: 3 IM

Compartimento marittimo di Napoli:

Dopo « Napoli », aggiungasi:
Napoli - Bagnoli sigla assegnata: NA-B

Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina:

Dopo « Nicotera Marina », aggiungasi:
Scalea - sigla assegnata: 12 VM

Compartimento marittimo di Chioggia:

Dopo « Porto Levante », aggiungasi:
Scardovari - sigla assegnata: 3 CI

Compartimento marittimo di Venezia:

Dopo « Burano », aggiungasi:
Caorle - sigla assegnata: 3-VE

Compartimento marittimo di Monfalcone:

Dopo « Grado », aggiungasi:
Porto Nogaro - sigla assegnata: 2 MN

Compartimento marittimo di Messina:

Dopo « Giardini », aggiungasi, nell'ordine:
Nizza Sicilia - sigla assegnata: 15 ME
Salina - sigla assegnata: 16-ME

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: JERVOLINO

(6145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati sette marchi d identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n 77-VI, della ditta Fortoli Giulio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, corso San Felice n 38

Si rende noto altresi lo smarrimento di due dei nove marchi forniti a suo tempo alla predetta ditta, giusta dichiarazione degli eredi del defunto titolare della ditta medesima

(6153)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n 208-VI, della cessata ditta Gentilin Silvio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, via Facchinetti n 2

(6152)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « filosofia del diritto » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « filosofia del diritto », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6148)

Vacanza della cattedra di « filosofia morale » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « filosofia morale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 259

Corso dei cambi del 12 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,69	620,55	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	655,55	655,45	655,40	655,50	655,40	655,30	655,70	655,50	655,40	—
Fr. Sv.	143,14	143,165	143,14	143,155	143,14	143,12	143,15	143,15	143,14	—
Kr. D.	90,01	89,99	90 —	90,005	90,02	90,01	89,99	90 —	90,01	—
Kr. N.	86,97	86,96	86,98	86,97	86,96	86,97	86,9675	86,98	86,98	—
Kr. Sv.	119,80	119,81	119,83	119,8125	119,82	119,81	119,825	119,83	119,81	—
Fol.	164,35	164,28	164,34	164,325	164,35	164,41	164,33	164,27	164,42	—
Fr. B.	12,41	12,413	12,41375	12,415	12,42	12,415	12,4125	12,40	12,41	—
Fr Fr.	126,50	126,50	126,52	126,495	126,51	126,49	126,4925	126,50	126,51	—
Lst.	1740,05	1740,10	1740,15	1740,10	1739,875	1740,07	1740,15	1739,90	1740,05	—
Dm. occ.	148,69	148,785	148,78	148,785	148,77	148,79	148,785	148,75	148,79	—
Scell Austr	23,96	23,965	23,97	23,9675	23,95	23,97	23,9675	23,97	23,97	—

Media dei titoli del 12 novembre 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	72,525
Id. 3,50 % 1902	71,25
Id. 5 % 1935	103,10
Redimibile 3,50 % 1934	95,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
Id. 5 % 1936	100,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	655,60
1 Franco svizzero	143,152
1 Corona danese	89,997
1 Corona norvegese	86,969
1 Corona svedese	119,819
1 Fiorino olandese	164,327
1 Franco belga	12,414
100 Franchi francesi	126,495
1 Lira sterlina	1740,125
1 Marco germanico	148,785
1 Scellino austriaco	23,967

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Not'fica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 1.

In conformità delle disposizioni dell'art 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rendita 5 % (1935)	2505	Cabib Elda di Edgardo moglie di Sonnino Salvatore fu Giuseppe, dom. in Roma. Vincolato per dote	8.715 —
P. R. R. 5 % Serie 41	3151 (usufrutto)	Provincia d'Italia della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata con sede in Napoli, con usufrutto vitalizio a Ceccato Paola fu Celeste ved. Ferrero, dom. in Onè, in comune di Fonte (Treviso)	3.250 —
P. Red. 3,50 % (1934)	507029	Cannizzo Maria fu Giuseppe, moglie di Vidiri Eugenio, dom. a Giarratana (Ragusa). Vincolato per dote	525 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 29 luglio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4535)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto Ministeriale in data 19 febbraio 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa agricola « SCA », con sede in Torriana (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1959, si revoca lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « SCA », con sede in Torriana (Forlì) e di cui al numero d'ord. 73 del decreto in data 19 febbraio 1958.

(6129)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Terra e pane », con sede in Bosco Mesola (Ferrara)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1959, la Società cooperativa agricola « Terra e pane », in Bosco Mesola (Ferrara), costituita con atto del notaio dott Augusto Guinini l'8 novembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott Luigi Tardi

(6131)

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Pollicultori della Campania », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1959, la Società cooperativa produzione e lavoro « Pollicultori della Campania » con sede in Napoli, costituita con atto del notaio dott Zecchino in data 22 giugno 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6130)

Scioglimento della Società cooperativa consumo aziendale « Arno », con sede in Oggiono (Como)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1959, la Società cooperativa consumo aziendale « Arno », con sede in Oggiono (Como), costituita con atto del notaio dott Fausto Donegana in data 2 dicembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag Alessandro Aldeghi.

(6132)

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa di lavoro « Fra braccianti muratori ed affini », con sede in Bagno (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1959, il dott Elio Sericchi è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa di lavoro « Fra braccianti muratori ed affini », con sede in Bagno (L'Aquila)

(6126)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Tresinaro Secchia, con sede in Reggio Emilia

Con decreto Presidenziale in data 4 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre successivo, al registro n 15, foglio n. 173, il Consorzio di bonifica Tresinaro Secchia, con sede in Reggio Emilia, è stato ampliato mediante l'inclusione dei terreni del Crostolo-Alto Secchia-Dolo Ozola.

(5931)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Chiavari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n 111,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Chiavari, con la retribuzione iniziale di L. 316 800 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.
I concorrenti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza,
2) la data ed il luogo di nascita,
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico,
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione
Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso,
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L 200)
Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario
La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, ai sensi dell'art 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico
A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione,
g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi
I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 88 — BOVIO

(6150)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'assunzione di centoventotto operai temporanei nell'Amministrazione della difesa-Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni,
Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e le successive modificazioni,
Visto il regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925, e le successive modificazioni,
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni.
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e le successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1952, n 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato,
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n 578,
Viste le leggi 15 luglio 1950, n 539, e 24 febbraio 1953, n 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,
Vista la legge 27 febbraio 1958, n 130, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,
Vista la legge 17 agosto 1957, n 868, che dà facoltà al Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo,
Constatata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario, durante l'esercizio finanziario 1957-1958, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga,
Accertato che nel corso dell'esercizio finanziario 1957 1958 sono cessati dal servizio per esodo volontario salariati di ruolo e non di ruolo per n 643 (seicentoquarantatre) unità,
Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'Esercito di carattere più immediato;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per centoventotto posti di operaio temporaneo, così distribuiti:

Laboratorio di precisione Esercito, Roma .	posti n. 15
Direzione materiali Difesa A B C, Roma	» 3
Laboratorio caricamento proiettili Esercito, Baiano di Spoleto	» 15
Polverificio Esercito, Fontana Liri	» 10
Centro esperienze artiglieria, Nettuno . .	» 7
Pirotecnico Esercito, Capua	» 8
Direzione artiglieria, Alessandria	» 2
Sezione staccata artiglieria, Torino	» 4
Direzione artiglieria, Verona . . .	» 3
Sezione staccata artiglieria, Bolzano . . .	» 1
Sezione staccata artiglieria, Mestre	» 1
Direzione artiglieria, Firenze . . .	» 1
Sezione staccata artiglieria, Taranto	» 2
Deposito materiali Genio militare, Roma (Tor Sapienza)	» 3
XXI stabilimento trasmissioni, Roma . . .	» 4
2° opificio militare, Roma .	» 7
Scuola dei servizi di Commissariato e Amministrazione militare, Maddaloni	» 3
Ospedale militare, Brescia	» 1
Ospedale militare, Verona	» 1
Ospedale militare, Perugia	» 1
Ospedale militare, Sassari	» 1
Officina riparazioni mezzi corazzati, Bologna	» 14
Officina automobilistica riparazioni Esercito, Bologna . .	» 9
Officina riparazioni trattori Esercito, Piacenza	» 3
Scuole applicazione d'Arma, Torino .	» 4
Scuola militare « Nunziatella », Napoli . .	» 3
Ufficio Provv. e Cassa M.D E, Roma .	» 2
Totale posti n.	128

I posti anzidetti sono ripartiti, per ciascun ente, nelle categorie e qualifiche di mestiere, riportate nell'allegato A al presente decreto

Il concorso è riservato agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, i quali, in servizio presso gli enti e stabilimenti dell'Esercito alla data del 18 ottobre 1957, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art 3 abbiano prestato servizio in qualità di operai giornalieri presso gli stabilimenti dell'Esercito per non meno di duecentosettanta giorni di lavoro, anche se in modo discontinuo.

Art. 2

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana,

b) moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile,

c) non aver subito condanna per reati di cui all'art 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262,

d) godimento dei diritti civili e politici,

e) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare,

f) conveniente grado di abilità professionale;

g) aver compiuto l'istruzione elementare secondo il disposto dell'art. 24, lettera *f*), del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262,

h) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritto nelle rispettive liste;

i) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art 16 del regolamento approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2262.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale civili e affari generali - Divisione salariati - Sezione 2ª) Roma, e pervenire al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande debbono pervenire all'Amministrazione centrale, tramite la Direzione dello stabilimento di lavoro dal quale l'operaio giornaliero dipende.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le precise generalità,

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate, o la inesistenza di precedenti penali,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare;

l'ente o stabilimento per il quale il candidato intende concorrere,

la categoria e specialità di mestiere per le quali intendono concorrere

Dalle domande dovranno risultare, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nella assunzione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal direttore dello stabilimento.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero difesa-Esercito

Art 4

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art 6.

Art 5

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei od atti al servizio, saranno ammessi a partecipare ad una prova d'arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilità professionale

I lavori eseguiti saranno giudicati da apposita Commissione costituita ai sensi del paragrafo 20 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell Esercito

La prova o l'esperimento non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Art 6

Per ogni ente o stabilimento di cui al precedente art 1 la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui all'allegato *A*, in base alla votazione riportata nella prova d'arte di cui al predetto art. 5 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova d'arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione salariati - Sezione 2ª), sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di giorni trenta dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

a) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L. 200,

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

f) documento militare·

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200, rilasciati dal distretto militare competente,

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assenti alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana,
2) certificato di godimento dei diritti politici,
3) certificato del casellario giudiziale.

Art 8

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 2028060/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915 1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-ter rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 1918 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su

carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente Prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 9.

L'assunzione in servizio dei vincitori, nonchè l'attribuzione della relativa paga ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sarà disposta con contratto di lavoro da approvare con decreto Ministeriale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, in conformità dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario, in conformità dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1959
Registro n. 20 Esercito, foglio n. 284. — **Lo Monte**

ALLEGATO *A*

LABORATORIO DI PRECISIONE ESERCITO - ROMA

1ª *Categoria*: operai specializzati:

Aggiustatore meccanico (di precisione)	posti n. 1
Elettromeccanico (specialista)	» 2
Radiomontatore (specialista)	» 3
Motorista (maestro)	» 1

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Radiomontatore (operaio)	posti n. 5
Montatore di ottiche (operaio)	» 1
Cernitore di vetri d'ottica (operaio)	» 1
Costruttore di parti ottiche (operaio)	» 1
Totale dei posti nelle varie categorie per il Laboratorio di precisione Esercito di Roma	n. 15

DIREZIONE MATERIALI DIFESA A B C - ROMA

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Falegname (operaio)	posti n. 1
Elettricista circuitista (operaio)	» 1
Aggiustatore meccanico (operaio)	» 1
Totale dei posti per la Direzione materiali Difesa A B C, Roma	n. 3

LABORATORIO CARICAMENTO PROIETTILI - ESERCITO BAIANO DI SPOLETO

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Artificiere (operaio)	posti n. 14
Rammendatrice (operaia)	» 1
Totale dei posti per il Laboratorio caricamento proiettili di Baiano di Spoleto	n. 15

POLVERIFICIO ESERCITO - FONTANA LIRI

1ª *Categoria*: operai specializzati:

Esplosivista (specialista)	posti n. 6

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Piombaio (operaio)	posti n. 1
Saldatore elettrico ed autogenista (operaio)	» 2
Idraulico (operaio)	» 1
Totale dei posti nelle varie categorie per il Polverificio Esercito, Fontana Liri	n. 10

CENTRO ESPERIENZE ARTIGLIERIA - NETTUNO

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Elettricista circuitista (operaio)	posti n. 1
Tornitore in metalli (operaio)	» 1
Artificiere (operaio)	» 5
Totale dei posti per il Centro esperienze artiglieria di Nettuno	n. 7

PIROTECNICO ESERCITO - CAPUA

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Guardiano (capo)	posti n. 8

DIREZIONE ARTIGLIERIA - ALESSANDRIA

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Aggiustatore meccanico (operaio)	posti n. 1
Falegname (operaio)	» 1
Totale dei posti per la Direzione artiglieria di Alessandria	» 2

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA - TORINO

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Artificiere (operaio)	posti n. 4

DIREZIONE ARTIGLIERIA - VERONA

2ª *Categoria*: operai qualificati:

Artificiere (operaio)	posti n. 3

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA - BOLZANO

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Artificiere (operaio) . . . . . . posti n. 1

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA - MESTRE

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Artificiere (operaio) . . . . posti n. 1

DIREZIONE ARTIGLIERIA - FIRENZE

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Artificiere (operaio) . . posti n. 1

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA TARANTO

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Motorista (operaio) . . . posti n. 1
Verniciatore (operaio) . . » 1

Totale dei posti per la Sezione staccata artiglieria di Taranto » 2

DEPOSITO MATERIALI GENIO MILITARE ROMA
(Tor Sapienza)

1ª *Categoria*: operai specializzati:
Motorista (maestro) . posti n. 2
Aggiustatore meccanico (di precisione) » 1

Totale dei posti per il Deposito materiali Genio militare di Roma n. 3

XXI STABILIMENTO TRASMISSIONI ROMA

1ª *Categoria*: operai specializzati:
Radiomontatore (specialista) posti n. 2
Apparecchiatore radiotelegrafonico (maestro) » 1
Galvanizzatore (capo) » 1

Totale dei posti per il XXI Stabilimento trasmissioni di Roma . . . . . n. 4

2° OPIFICIO MILITARE ROMA

1ª *Categoria*: operai specializzati:
Sarto (tagliatore) . . posti n. 5

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Sarto (operaio) . . posti n. 2

Totale dei posti nelle varie categorie per il 2° Opificio militare di Roma n. 7

SCUOLA DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
E AMMINISTRAZIONE MILITARE MADDALONI

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Impastatore ed infornatore di pane (operaio) posti n. 1

3ª *Categoria* operai comuni:
Mugnaio (aiuto operaio) . posti n. 2

Totale dei posti nelle varie categorie per la Scuola S.C.A.M di Maddaloni . n. 3

OSPEDALE MILITARE - BRESCIA

3ª *Categoria*: operai comuni:
Lavandaia (operaia) . . . posti n. 1

OSPEDALE MILITARE - VERONA

3ª *Categoria*: operai comuni:
Lavandaia (operaia) . . . . posti n. 1

OSPEDALE MILITARE PERUGIA

3ª *Categoria*: operai comuni:
Lavandaia (operaia) . . . . posti n. 1

OSPEDALE MILITARE SASSARI

1ª *Categoria*: operai specializzati:
Conduttore di caldaie a vapore (specialista) . . posti n. 1

OFFICINA RIPARAZIONI MEZZI CORAZZATI BOLOGNA

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Aggiustatore meccanico (operaio) . . . posti n. 2
Elettricista (operaio) . . . . . » 2
Fabbro fucinatore (operaio) . . . . » 1
Fresatore (operaio) . . . . . » 1
Montatore di auto (operaio) . . . . . . » 3
Motorista (operaio) . . . . . . » 2
Radiatorista (operaio) . . . » 1
Saldatore elettrico ed autogenista (operaio) . » 1
Tornitore in metalli (operaio) . . » 1
Idraulico (operaio) . . . . » 1

Totale dei posti per l'O.R.M.C. di Bologna . . n. 14

OFFICINA AUTOMOBILISTICA RIPARAZIONI ESERCITO
BOLOGNA

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Aggiustatore meccanico (operaio) . . . . . posti n. 1
Battitore di lamiera (operaio) . . . . . » 1
Elettrauto (operaio) . . . . » 1
Fabbro fucinatore (operaio) . . . . » 1
Montatore di auto (operaio) . . . . » 2
Motorista (operaio) . . . . » 2
Saldatore elettrico ed autogenista (operaio) » 1

Totale dei posti per l'O.A.R.E. di Bologna . n. 9

OFFICINA RIPARAZIONE TRATTORI ESERCITO PIACENZA

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Elettrauto (operaio) . . posti n. 1
Battitore di lamiera (operaio) . . . . » 1
Motorista (operaio) . . . » 1

Totale dei posti per l'O.R.T.E. di Piacenza . n. 3

SCUOLE DI APPLICAZIONE D'ARMA TORINO

1ª *Categoria*: operai specializzati:
Muratore (mastro) . . posti n. 1
Cuoco (capo) . . . » 1

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Famiglio (operaio) . posti n. 2

Totale dei posti nelle varie categorie per le Scuole di applicazione d'Arma di Torino . . . n. 4

SCUOLA MILITARE « NUNZIATELLA » NAPOLI

1ª *Categoria*: operai specializzati:
Cuoco (capo) . . posti n. 1
Conducente di automezzi (specialista) . . . » 1
Falegname (maestro) . . » 1

Totale dei posti per la Scuola militare « Nunziatella » di Napoli . . . n. 3

UFFICIO PROVVEDITORATO
E CASSA DEL MINISTERO DIFESA-ESERCITO

1ª *Categoria*: operai specializzati:
Legatore di libri (specialista) . . . posti n. 1

2ª *Categoria*: operai qualificati:
Legatrice di libri (operaia) . . . . » 1

Totale dei posti nelle varie categorie per l'Ufficio Provveditorato e cassa M.D.E. . . . . n. 2

(5817)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cento tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 23 marzo 1958, n. 270, concernente il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio,

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1958, registro n 68 Esercito, foglio n. 343, con il quale viene bandito un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Decreta:

Art 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio, indetto con decreto Ministeriale 18 ottobre 1958, è costituita come appresso.

Presidente:

Generale di brigata in s p. Cappuccio Giuseppe

Membri.

Colonnello genio in s p Di Benedetto Vincenzo,
Ten Col. genio in s p Ghia Luigi,
Ten Col. genio in s p. Garrone Ferruccio,
Maggiore genio in s p. Rappazzo Rosario

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1a classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Nardovino dott. Gennaro

Art 2

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 10 luglio 1959

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1959
Registro n 28 *Esercito, foglio n* 150 — CESARI

(6139)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1959, n. 401314, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1959, registro n. 10 Finanze, foglio n. 289, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, indetti con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958, n 407747,

Considerato che il presidente della Commissione dott Guido Simoncini, ispettore generale, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per motivi di servizio e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione col dott Raffaele Molli, direttore di divisione, componente la Commissione stessa,

Considerato che a seguito di tale variazione occorre provvedere ad integrare l'anzidetta Commissione, nominandone membro il dott. Ugo Paparelli, direttore di sezione,

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 83 del 9 aprile 1946, concernente norme per la composizione della Commissione esaminatrice per il conseguimento di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette,

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104,

Decreta:

Il direttore di divisione dott Raffaele Molli è nominato presidente della Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, indetti con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958, n. 407747, in sostituzione dell'ispettore generale dott Guido Simoncini

Il direttore di sezione dott Ugo Paparelli è nominato membro della Commissione predetta in sostituzione del direttore di divisione dott Raffaele Molli

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 10 settembre 1959

Il Ministro TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1959
Registro n 30 *Finanze, foglio n* 361

(6154)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1959, n 401314 registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1959, registro n 10 Finanze, foglio n 289, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, indetti con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958, n 407747,

Visto l'art 15 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 83 del 9 aprile 1946, concernente norme per la composizione della Commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette,

Visto l'art 3 della legge 20 febbraio 1958, n 104,

Considerato che il membro della Commissione dott Giuseppe Sesta, direttore di divisione, non può, per motivi di famiglia assolvere l'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione,

Ritenuto che il dott Sesta può essere sostituito dal dottor Mauro De Martiis, direttore di divisione,

Decreta:

Il direttore di divisione dott Mauro De Martiis è nominato membro della Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, indetti con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958, n 407747, in sostituzione del direttore di divisione dott Giuseppe Sesta

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1959

Il Ministro. TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1959
Registro n. 30 *Finanze, foglio n* 362

(6155)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.